

MODULARIO
C. C. - 417

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001544-16/04/2014-SC_MAR-T71-P

Prot. N° Allegati

4 Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000114 | 18/04/2014
| CAL_MARCHE | A

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali
delle Marche
Piazza Cavour n. 23
60121 ANCONA

Oggetto: Nota prot. CAL nr. 0000096. del 7 aprile 2014 e Nota prot. n. 4642 del 3.04.2014 del Sindaco del Comune di Filottrano relativa alla richiesta di parere concernente la corretta applicazione della disciplina del versamento degli oneri previdenziali a favore degli amministratori locali prevista dall'art. 86 del d.lgs 267/2000.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n.27/2014/PAR approvata nell'adunanza del 16 aprile 2014 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Angela Rosa (y Pezzi))

Angela Rosa



Del. n. 27/2014/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 16 aprile 2014

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Renzo DI LUCA – Presidente

Cons. Andrea LIBERATI – componente relatore

Primo Ref. Valeria FRANCHI – componente

Primo Ref. Marco DI MARCO – componente

PARERE
COMUNE DI FILOTTRANO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la delibera n. 77/2013/PAR di questa Sezione regionale di controllo;


VISTA la richiesta di parere del Comune di Filottrano prot. n. 4642 del 02 aprile 2014, trasmessa per il tramite del CAL della Regione Marche ed acquisita al protocollo con n. 1418 del 07 aprile 2014;

UDITO il relatore Cons. Andrea Liberati;

FATTO

In data 7 aprile 2014, è pervenuta, per il tramite del CAL della Regione Marche, una richiesta di parere da parte del Comune di Filottrano, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. n. 131/03.

Il parere ha per oggetto la richiesta di indicazioni e chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 86 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina il versamento, da parte dell'ente locale, degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore dei propri



amministratori che svolgano attività di lavoro autonomo.

Con la nota prot. n. 4642 del 02 aprile 2014 citata in premessa, l'Ente, nella persona del Sindaco, comunica di aver provveduto al versamento degli oneri previdenziali a favore del proprio amministratore lavoratore non dipendente, in esecuzione dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del parere del Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 17 febbraio 2004, ai sensi del quale: "*... il versamento dei predetti oneri da parte degli enti locali costituisce un beneficio che va accordato a prescindere dall'incidenza dell'espletamento della carica elettiva sull'effettivo esercizio dell'attività professionale*".

Di opposto avviso i pareri citati dall'ente, espressi dalle diverse Sezioni regionali di controllo (delibera della Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 3/2014/PAR, delibera della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 16/2014/PAR e delibera della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 95/2014/PAR) sostanzialmente concordanti nell'applicazione del disposto dell'art. 86 comma 1 del TUEL anche gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti.

In relazione alle diverse interpretazioni sopra esposte, l'Ente chiede quale sia l'interpretazione della Sezione in merito ai presupposti per il versamento di contributi a favore degli amministratori lavoratori non dipendenti.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane, da inoltrare per il tramite del CAL, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata trasmessa dal Sindaco del Comune che, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del TUEL, ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL, in conformità a quanto stabilito con delibera n. 77 del 27 novembre 2013 di questa Sezione.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta risulta ammissibile, sia perché formulata dall'Ente in termini generali ed astratti, sia perché riguarda una questione generale in materia di contabilità pubblica, vale a dire, attinente a problematiche generali connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche in grado di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'ente locale e sui pertinenti equilibri di bilancio.

NEL MERITO

La richiesta di parere investe la corretta interpretazione dell'art. 86 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina il versamento, da parte dell'ente locale, degli oneri contributivi a favore dei propri amministratori che svolgano attività di lavoro autonomo.

AZ

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata con parere n. 3/2014/PAR ha inmerito argomentato *"che il pagamento (di una cifra forfettaria) sia effettuato "allo stesso titolo previsto dal comma 1" deve intendersi come riferito non già solo all'oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica. Tale ragione è, come detto, è da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento vuole assicurare a favore di chi opta per l'esclusività dell'incarico di amministratore, opzione che non può essere differentemente misurata per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente"* e che *"la circostanza che il decreto (su concerto) del Ministero dell'Interno 25 maggio 2001 (in G.U. n. 136/2001) abbia, nella parte motivazionale, "ritenuto di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali di cui all'art. 86, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali la contribuzione minima così come prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di appartenenza", non sta a significare che a tale garanzia il lavoratore interessato possa accedere solo perché rivesta una delle prescritte cariche di amministratore locale. Così opinando, infatti, l'assunzione da parte dell'Ente locale degli oneri contributivi si tradurrebbe nell'equivalente di un loro sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti di amministratore locale."*

Ha infine affermato che *"se si ammette che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua arte o professione caricando sul bilancio dell'Ente il pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l'alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l'amministratore locale esercente la professione, l'arte o il mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di prezzo più ampi rispetto alla concorrenza. Peraltro rimarrebbe insoluta la destinazione di quelle somme che taluni professionisti sono obbligati ad esporre in fattura e a riscuotere dal cliente a titolo di contributo previdenziale."*

L'orientamento è stato recepito anche dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria, con delibera n. 16/2014/PAR, e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n. 95/2014/PAR e risulta adeguatamente argomentato.

Questa Sezione, pertanto, ritiene di condividere l'orientamento delle altre Sezioni non sussistendo valide ragioni, del resto non evidenziate neanche dallo stesso Ente, per discostarsene.

P.Q.M.

Nei suesposti termini è il parere della Sezione.




La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Filottrano e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 16 aprile 2014.

Il relatore
Andrea Liberati




Il Presidente
Renzo Di Luca



Depositata in Segreteria in data 16 aprile 2014

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Angela Rosaria Pezzi



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.38459728 del 16/04/2014